

**Imposta di bollo assolta con il contrassegno telematico n. 01200726394673 del 08/02/2021**

## **CONVENZIONE**

**PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE, SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA APPLICATIVA "SEGNALER" RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI PER LA SICUREZZA DELLE CURE E AI SINISTRI DELLE STRUTTURE SANITARIE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**CIG: 8263921358**

## **TRA**

**Agenzia Regionale Intercent-ER**, C.F. 91252510374 (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia) con sede legale in Bologna, Via dei Mille n.21, in persona del Direttore ad interim, D.ssa Kyriakoula Petropulacos, giusta delibera della Giunta regionale n. 285 del 01/03/2021

## **E**

**MAPS S.p.A.**, sede legale in Parma (PR), via Paradigna n. 38/A, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 01977490356, R.E.A. n. PR-240225, P. IVA 01977490356, domiciliata ai fini del presente atto in Parma (PR), via Paradigna n. 38/A, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Maurizio Pontremoli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, e la mandante **IG Consulting S.r.l.**, sede legale in Modena (MO), Viale Virgilio n. 54/F, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena al n. 02396310365, R.E.A. n. MO-287445, P. IVA 02396310365, domiciliata ai fini del presente atto in Modena (MO), viale Virgilio n. 54/F, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Parma (PR), 09/03/2021, Repertorio n. 71887 - Raccolta n. 31593 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

## **PREMESSO**

- a)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'acquisizione di servizi per progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma applicativa "SegnalER" relativa alle segnalazioni per la sicurezza delle cure e ai sinistri delle strutture sanitarie nella Regione Emilia-Romagna mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il giorno 08/04/2020;
- b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, coincidente con l'importo di aggiudicazione nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

- c)** che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti)
- d)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f)** che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
- h)** che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;
- i)** che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- j)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico e suoi allegati, l'Offerta Tecnica ed Economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato:** la Struttura che formulerà di volta in volta gli Ordinativi di fornitura per l'acquisizione di servizi per progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma applicativa "SegnalER" relativa alle segnalazioni per la sicurezza delle cure e ai sinistri delle strutture sanitarie nella Regione Emilia-Romagna;
- b) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o la Rete di Imprese o il consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto previsto nella stessa e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata alla Convenzione.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico ed allegati, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in

vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'acquisizione di servizi per progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma applicativa "SegnalER" relativa alle segnalazioni per la sicurezza delle cure e ai sinistri delle strutture sanitarie nella Regione Emilia-Romagna, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'Allegato 5 Capitolato Tecnico e nei suoi allegati. Sinteticamente le prestazioni concernono in particolare le macroattività di:

- Analisi, Progettazione e Sviluppo, Configurazione e installazione della Piattaforma applicativa SegnalER
- Deployment e attivazione della Piattaforma applicativa SegnalER
- Formazione per l'avvio
- Importazione dello storico
- Gestione tecnica e manutenzione della piattaforma ,compresi i servizi di assistenza, Call Center ed Help Desk
- Implementazione evolutiva della piattaforma

La piattaforma sviluppata nell'ambito della presente fornitura sarà di proprietà della RER che si riserva di avvalersene secondo quanto previsto dalla normativa relativa al "riuso di programmi informatici" del Codice sull'Amministrazione Digitale (CAD art. 68). La piattaforma sviluppata verrà acquisito nel formato "codici sorgenti" in modo da garantire l'applicazione della formula del "riuso".

2. **Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato** ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, nella misura richiesta dalle stesse), mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione pari ad Euro 2.012.559,00 IVA esclusa.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara di durata variabile in relazione alla tipologia delle attività ordinate (a corpo, a canone o per fabbisogni professionali). Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni/(ASRER) sopra esplicitate e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le

stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) come sopra esplicitate, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile pari all'importo di aggiudicazione, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di un quinto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Fermo restando quanto sopra l'Agenzia potrà altresì richiedere al Fornitore, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni nei termini dal suddetto articolo.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e con la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle stesse Aziende Sanitarie regionali (ASRER) dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o da Soggetto delegato.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati da Punti Ordinanti tramite il Sistema.
3. Qualora non fosse possibile eseguire le attività oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale

Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato hanno la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

#### **Articolo 7 - Durata**

1. Fermo restando l'importo di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di **36** (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione devono specificare, negli Ordinativi di Fornitura, il valore dell'Ordinativo determinato sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e che avrà una durata minimo **annuale** per i servizi a canone; mentre per servizi relativi alla richiesta di fabbisogni professionali, la durata degli Ordinativi di Fornitura potrà essere **variabile** in relazione alla quantità di giornate richieste per le figure professionali previste.
5. Le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (tre anni) e tali Ordinativi di Fornitura avranno decorrenza differenziata dalla data di stipula dello stesso Ordinativo con scadenza massima **fissa al sesto anno** dalla stipula della Convenzione.
6. Resta inteso che per *durata della Convenzione* si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
7. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
8. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

#### **Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli

stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiesta richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Aziende Sanitarie regionale o la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa/o emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, presentata dal fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato o comunque dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi eventualmente presso i locali delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni/Aziende Sanitarie regionali. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Qualora lo ritenga necessario in adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna a redigere il D.U.V.R.I., riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche
11. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e/o all' Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato contraenti.
13. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria regionale, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato contraente può essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

## **Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) eseguire la fornitura e prestare tutti i servizi/forniture oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti/e nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
  - c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
  - d) erogare i servizi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - e) dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
  - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - g) su richiesta scritta dell'Agenzia o delle singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi e delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

## **Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

## **Articolo 11 – Servizi connessi**

1. *Servizio di reportistica*: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere periodicamente tutta la reportistica prevista dal Capitolato (per il servizio di gestione, manutenzione ed assistenza). L'Agenzia può richiedere al Fornitore anche l'elaborazione di ulteriori report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Le attività di rendicontazione non sono onerose per le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) contraenti.

2. *Help Desk*: il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, ad attivare un servizio di Help Desk di 1° e 2° *Livello* quale punto unico di contatto a supporto dell'utenza (Aziende, Regione) con il compito di assicurare una corretta e tempestiva assistenza agli utenti relativamente alle problematiche riguardanti l'applicativo con la presa in carico delle segnalazioni ricevute da sistemi di rilevazione automatica e/o dal servizio Help Desk di 1° livello espletando tutte le attività meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, se migliorative.

## **Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione dei servizi /della fornitura**

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) contraenti, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi/forniture dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

2. L'erogazione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER).
4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell'ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID 9907:01977490356
5. Tale obbligo **decorre dal 31 gennaio 2017** per gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>).
6. A partire dalle decorrenze indicate il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
7. In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.
8. Per Ordinativi di Fornitura a canone, i servizi verranno remunerati sulla base del costo previsto nell'offerta.
9. Per Ordinativi di Fornitura di Figure professionali, i servizi verranno remunerati sulla base del prezzo offerto in sede di gara per la singola giornata/uomo e delle giornate effettivamente erogate dal Fornitore.
10. Per Ordinativi di Fornitura a corpo, i servizi verranno remunerati sulla base del costo previsto nell'offerta economica.

### **Articolo 13 - Livelli di servizio e verifiche sull'esecuzione**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nell'Offerta Tecnica, se migliorativa o integrativa, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di seguito riportate.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia e dalle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, come dettagliato nel successivo art. 33.

#### **Articolo 14 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari riferiti all'offerta. I prezzi delle singole voci di listino sono riportati in calce alla presente Convenzione (Allegato "A").
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi/forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Strutture contraenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13 del D.lgs.vo 50/2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato.

## Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà operata in seguito ad un'istruttoria condotta dall'Agenzia.

## Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore dovrà presentare con periodicità di norma trimestrale lo Stato di Avanzamento Lavori in rapporto al Piano Esecutivo Validato definito con la Committenza e dovrà effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest' ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. La rendicontazione economica delle fasi di attuazione del Piano Esecutivo Validato della Piattaforma SegnalER dovrà essere presentata in esito all'attestazione di positivo completamento delle stesse e più precisamente:

Fase	Attestazione di positivo completamento	Rendicontazione (prezzi espressi in Offerta Economica)
Configurazione e installazione della Piattaforma SegnalER	<b>Precollaud</b> o funzionale e prestazionale del sistema su un ambiente di simulazione aziendale/sovraziendale/regional e	1/4 del Prezzo "Configurazione e installazione della Piattaforma SegnalER"  1/4 del Prezzo "Impianto HW/SW"
Deployment e Attivazione della piattaforma	<b>Collaud</b> o di attivazione e messa in esercizio del sistema/piattaforma nella singola Azienda	3/4 Prezzo "Configurazione e installazione della piattaforma *"  3/4 Prezzo "Impianto HW/SW"*

*\*riconosciuto per ogni singola azienda avviata*

4. Salvo diverso accordo intervenuto tra le parti, la rendicontazione economica afferente alla Gestione della Piattaforma (servizi di manutenzione, assistenza, supporto e consulenza informatica) avverrà con canone di gestione trimestrale posticipato secondo i prezzi espressi nell'Offerta Economica, con fatturazione al soggetto ordinante. La rendicontazione economica afferente all'Implementazione Evolutiva della Piattaforma avverrà, salvo diverso accordo tra le parti, in esito al collaudo dei singoli interventi maturati su base trimestrale posticipata, secondo il numero di giornate, i prezzi stabiliti nell'offerta e i contenuti risultanti dalle specifiche proposte tecnico/economiche accettate dalla Committenza.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

1. L'importo delle predette fatture è bonificato sul seguente conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato a:  
MAPS S.p.A. (mandataria) presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Moglia (MN), e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT78O0103057730000010003036.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi nelle modalità previste dalla vigente normativa rispettivamente dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato e/o dall'Agenzia.

#### **Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato e alla Prefettura-Ufficio territoriale del

Governo della provincia ove hanno sede alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.

7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia e alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Agenzia e delle Amministrazione/Azienda Sanitaria della Regione Emilia-Romagna (ASRER), della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Articolo 18 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 19 - Penali**

1. Intercent-ER e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell'Ordinativo di Fornitura relativo al periodo in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità dei servizi di cui al Capitolato Tecnico o all'Offerta tecnica se migliorativa, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) contraenti, qualora venissero riscontrate inadempienze rispetto al valore degli indicatori e dei livelli di servizio richiesto, le penali nelle modalità di seguito riportate:

Fascia oraria Help Desk 1° e 2° Livello

Fascia oraria	SLA	Rilevazione	Penale
Lun-Ven 8:30-17			
Orario Lavorativo	99% delle ore schedulate	Trimestre	Per ogni punto percentuale (arrotondato per eccesso) di scostamento dal SLA, verrà applicata una penale del valore pari a 1 per mille del canone annuale

SLA Help Desk 1° Livello

Indicatore	SLA	Rilevazione	Penale
Tempo massimo di <b>apertura del ticket</b>	1 ora lavorativa	Trimestre	Per ogni evento di SLA non rispettato verrà applicata una penale del valore pari allo 0,3 per mille della quota mensile di canone dovuta

Tempo massimo di <b>escalation</b> all'Help Desk di <b>2° livello</b>	2 ore lavorative	Trimestre	Per ogni evento di SLA non rispettato verrà applicata una penale del valore pari allo 0,4 per mille della quota mensile di canone dovuta
---	------------------	-----------	--

SLA Help Desk 2° Livello

Indicatore	SLA	SLA	Rilevazione	Penale
Problematica bloccante	TPC Tempo massimo di <b>presa in carico</b> 30 min	Tempo Max <b>Risoluzione</b> (o ripristino della funzionalità) 8 ore	Trimestre	Per ogni evento di SLA non rispettato verrà applicata una penale del valore pari allo 0,6 per mille della quota mensile di canone dovuta
Problematica NON bloccante	TPC Tempo massimo di <b>presa in carico</b> 1 ora lavorativa	Tempo Max <b>Risoluzione</b> (o ripristino della funzionalità) 16 ore	Trimestre	Per ogni evento di SLA non rispettato verrà applicata una penale del valore pari allo 0,3 per mille della quota mensile di canone dovuta

SLA Migrazione degli archivi: Qualità del processo di importazione dello storico

Indicatore	SLA	SLA	Rilevazione	Penale
Migrazione degli archivi pregressi	99% dei casi importati	almeno il 90% delle informazioni importate sul singolo caso	Al termine della attività di estrazione	Per ogni evento di SLA non rispettato verrà applicata una penale del valore pari allo 0,6 per mille della quota mensile di canone dovuta

Consegna della reportistica prevista

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al Capitolato, l'Agenzia applicherà una penale pari a Euro 250,00 fino alla trasmissione della reportistica.

- Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- Intercent-ER, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per

mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione,

7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Le Amministrazioni/Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore *del proprio Ordinativo* di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni/Aziende sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni/Aziende sanitarie contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
12. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) *dell'importo massimo complessivo della Convenzione*, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 20 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della

Agenzia rilasciata in data 22/02/2021 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. avente n. 1746898 di importo pari ad Euro 654.041,42= (seicentocinquantaquattromilaquarantuno/42).

2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da esso derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato /Agenzia per quanto di ragione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **Articolo 21 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs n. 51/2018 in materia di riservatezza.

#### **Articolo 22 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di comunicazione effettuata con le modalità previste

dalla vigente normativa, dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, le stesse Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
- g) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Agenzia può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni e/o Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;

- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato), ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - e) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare o Soggetto delegato, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

8. Nel caso di risoluzione degli ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'ordinativo di fornitura.

### **Articolo 23 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
  - iv) **Nel solo caso di OdF con durata pluriennale** si conviene altresì che le singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinato di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinato di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
  - v) L'Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura / della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinato di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

- vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
- vii) L'Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- viii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

#### **Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla stessa Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle stesse, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), e pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 25 – Subappalto**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

### **Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo.
3. Le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce allo stesso la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **Articolo 28 - Responsabile della Fornitura**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Fabrizio Biotti il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER).
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico 349 3009605, numero di fax 0521 1770148, indirizzo e-mail [fabrizio.biotti@mapsgroup.it](mailto:fabrizio.biotti@mapsgroup.it).

### **Articolo 29 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER), è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER).

### **Articolo 30 - Aggiornamento tecnologico**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti sulla evoluzione tecnica del prodotto/servizio oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

### **Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.  
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.  
L'informativa è contenuta al paragrafo 27 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

4. In ogni caso le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
  - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
  - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazione/Aziende Sanitarie Contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
  - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
  - e) trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che

necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - g) consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'Azienda Sanitaria/Amministrazione Contraente relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell' Ordinativo di Fornitura, unitamente ai suoi allegati.
9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

### **Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

### **Articolo 33 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione**

- 1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 2. Le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti nominano da uno a tre componenti incaricati [rif. Articolo 102 comma 6 D. Lgs. 50/2016], di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.

3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti procedono ad applicare le penalità previste ai precedenti Articoli.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti.

#### **Articolo 34 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

#### **Articolo 35- Sciopero del personale**

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

#### **Articolo 36 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (ASRER) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

L'AGENZIA \*

AGENZIA INTERCENT-ER\*

Kyriakoula Petropulacos

IL FORNITORE \*

MAPS S.p.A.

Maurizio Pontremoli

## Allegato A

Numero Riga	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
1	Configurazione e Installazione, Deployment e attivazione della piattaforma, l'avvio (min.60 gg/uu) Importazione dello storico, Formazione per Fornitura HW e SW di ambiente e di Base - PRECOLLAUDO	UNITÀ	€ 171.203,75	Segnaler-PRECOLL	Configurazione, installazione del Sistema, importazione dello storico, HW, formazione
2	Configurazione e Installazione, Deployment e attivazione della piattaforma, l'avvio (min.60 gg/uu) Importazione dello storico, Formazione per Fornitura HW e SW di ambiente e di Base - COLLAUDO Modulo A	UNITÀ	€ 171.203,75	Segnaler-COLL-MOD_A	Configurazione, installazione del Sistema, importazione dello storico, HW, formazione - Modulo A
3	Configurazione e Installazione, Deployment e attivazione della piattaforma, l'avvio (min.60 gg/uu) Importazione dello storico, Formazione per Fornitura HW e SW di ambiente e di Base - COLLAUDO Modulo B	UNITÀ	€ 171.203,75	Segnaler-COLL-MOD_B	Configurazione, installazione del Sistema, importazione dello storico, HW, formazione - Modulo B
4	Configurazione e Installazione, Deployment e attivazione della piattaforma, l'avvio (min.60 gg/uu) Importazione dello storico, Formazione per Fornitura HW e SW di ambiente e di Base - COLLAUDO Modulo C	UNITÀ	€ 171.203,75	Segnaler-COLL-MOD_C	Configurazione, installazione del Sistema, importazione dello storico, HW, formazione - Modulo C
5	Manutenzione evolutiva - Modulo A (GG/uomo - Project Manager, Analista di Sistema Sr, Architetto di Sistema Sr, Sviluppatore Sr., Sviluppatore Jr., Formatore	UNITÀ	€ 171.346,67	Segnaler-EVOL-MOD_A	Manutenzione evolutiva Modulo A
6	Manutenzione evolutiva - Modulo B (GG/uomo - Project Manager, Analista di Sistema Sr, Architetto di Sistema Sr, Sviluppatore Sr., Sviluppatore Jr., Formatore	UNITÀ	€ 171.346,67	Segnaler-EVOL-MOD_B	Manutenzione evolutiva Modulo B
7	Manutenzione evolutiva - Modulo C (GG/uomo -	UNITÀ	€ 171.346,67	Segnaler-EVOL-MOD_C	Manutenzione evolutiva Modulo C

	Project Manager, Analista di Sistema Sr, Architetto di Sistema Sr, Sviluppatore Sr., Sviluppatore Jr., Formatore				
8	Canone dopo attivazione Modulo A - manutenzione ordinaria, correttiva, perfettiva e adeguativa - servizi di call center ed Help Desk 1° e 2° livello	CANONE	€ 271.234,67	Segnaler-ASSIST-MOD_A	Manutenzione ordinaria, correttiva, perfettiva ed adeguativa e servizi di call center ed HD Modulo A
9	Canone dopo attivazione Modulo B - manutenzione ordinaria, correttiva, perfettiva e adeguativa - servizi di call center ed Help Desk 1° e 2° livello	CANONE	€ 271.234,66	Segnaler-ASSIST-MOD_B	Manutenzione ordinaria, correttiva, perfettiva ed adeguativa e servizi di call center ed HD Modulo B
10	Canone dopo attivazione Modulo C - manutenzione ordinaria, correttiva, perfettiva e adeguativa - servizi di call center ed Help Desk 1° e 2° livello	CANONE	€ 271.234,66	Segnaler-ASSIST-MOD_C	Manutenzione ordinaria, correttiva, perfettiva ed adeguativa e servizi di call center ed HD Modulo C